



# La Santa Sede

---

LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”

DEL SOMMO PONTEFICE  
FRANCESCO

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO,  
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
E DELLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

La promozione dello sviluppo umano integrale sul piano materiale e morale richiede una profonda riflessione sulla vocazione dei settori economico e finanziario e sulla loro corrispondenza al fine ultimo della realizzazione del bene comune.

Per questo motivo la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell'integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali.

In continuità con l'azione già intrapresa in questo ambito a partire dal *Motu Proprio del 30 dicembre 2010 per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, del mio predecessore Benedetto XVI, desidero rinnovare l'impegno della Santa Sede nell'adottare i principi e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente l'assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Con la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* adotto le seguenti disposizioni.

## Articolo 1

I Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di:

- a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

## Articolo 2

L'Autorità di Informazione Finanziaria esercita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

## Articolo 3

I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione nelle materie sopra indicate anche nei confronti dei Dicasteri e degli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

## Articolo 4

È istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria con il fine di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Esso è disciplinato dallo Statuto unito alla presente Lettera Apostolica.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal 10 agosto 2013.

*Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l'8 agosto dell'anno 2013, primo del Pontificato.*

## FRANCISCUS PP.

---

### **STATUTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA**

#### **Articolo 1 – Composizione.**

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:

- a) l'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede;
- b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;
- c) il Segretario della Prefettura per gli Affari Economici;
- d) il Vice-Segretario Generale del Governatorato;
- e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano;
- f) il Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria;
- g) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato.

#### **Articolo 2 – Funzioni.**

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

- a) stabilisce criteri e modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento;
- c) individua le misure occorrenti per la gestione ed il contenimento dei rischi;
- d) coordina l'adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- e) promuove l'attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della

Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

f) assicura agli organismi interessati un'informazione appropriata sui rischi rilevati;

g) adotta procedure e linee guida interne;

h) chiede informazioni alle Autorità ed agli enti che operano nell'ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

i) domanda studi e pareri ad esperti esterni.

### **Articolo 3 – Sedute**

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è convocato dal Presidente, di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

3. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai membri di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione.

5. Le deliberazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il ruolo di Segretario è svolto dal Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato esperti e tecnici nelle materie di competenza.